

TRIBUNALE DI GROSSETO

Il Presidente del Tribunale di Grosseto, su parere favorevole del P.M., con provvedimento del 15 febbraio 2008 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del seguente atto: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica nella persona del Giudice Vincenzo Pedone ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 07/1150 RGAC, avente ad oggetto cancellazione trascrizione domanda giudiziale, promossa da Banca Agrileasing s.p.a. (c.f. 02820100580, p.iva 01122141003) in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Roma via Lucrezia Romana n. 41/47 – Attrice Contro Sapuppo Francesco / Lambardi Gianfranco / Giuliani Giampaola / Governi Agostino / Cerri Paolo / Capocci Rita / Sarcina Paola / Pocci Bruno / Garbini Iolanda e/o i loro eredi - Convenuti contumaci CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'attrice: Voglia il Tribunale adito, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Grosseto la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale registrata in data 7 maggio 1974 al n. 3699 del registro particolare, ai sensi dell'art. 2668 2° comma c.c., atteso il rigetto della domanda con sentenza passata in giudicato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE: Con citazione ritualmente notificata, per pubblici proclami, ai convenuti, l'attrice riferiva che: con atto di compravendita immobiliare del 29 marzo 2002 l'odierna esponente ha acquistato dei fabbricati siti in Grosseto, via Emilia nn. 20 e 26 aventi accesso anche da via Adriatico n. 7/B e 1/C, contraddistinti al foglio 89, particella 100 subalterno 12; foglio 89 particella 188 subalterno 8, foglio 89 particella 1155 subalterno 1 (doc. n. 1). Tuttavia su una porzione dell'immobile prospiciente via Adriatico risulta trascritta presso la conservatoria dei registri immobiliari di Grosseto in data 7 maggio 1974 al n. 3699 del Registro Particolare una domanda giudiziale da parte di Sapuppo Francesco, Lambardi Gianfranco, Giuliani Giampaola, Governi Agostino, Cerri Paolo, Capocci Rita, Sarcina Paola, Pocci Bruno e Garbini Iolanda (doc. n. 2). La suddetta domanda è stata respinta sia dal Tribunale di Grosseto che dalla Corte di Appello di Firenze ed il relativo giudizio è stato dichiarato estinto con ordinanza n. 267 del 1983 della Corte di Cassazione (docc. nn. 3-5). Pertanto, ai sensi dell'art. 2668 2° comma c.c., ciò legittima l'odierna esponente a domandare la cancellazione della trascrizione sopra descritta. Ciò esposto l'attrice formulava le conclusioni in epigrafe riportate. I convenuti non si

costituivano e si procedeva in loro contumacia. Senza necessità di svolgimento di attività istruttoria, la causa veniva definita ex art. 281-sexies c.p.c. con discussione e lettura del dispositivo all'odierna udienza. Dalla documentazione in atti risulta che la domanda giudiziale oggetto della trascrizione indicata nella citazione è stata definitivamente rigettata. Ed infatti il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 29/1977 l'ha respinta; la Corte di Appello di Firenze ha a sua volta respinto l'appello proposto avverso la decisione del Tribunale con sentenza n. 665 del 6 aprile 1979, depositata il 28 settembre 1979; e la Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità instaurato a seguito di ricorso contro la pronuncia della Corte di Appello con ordinanza n. 10 del 7 febbraio 1983, per rinuncia al ricorso. Deve, pertanto, conformemente alle richieste dell'attrice, ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2668, 2° comma c.c. con compensazione delle spese di causa in considerazione della mancata opposizione dei convenuti. P.Q.M. Ordina all'Agenzia del Territorio di Grosseto, in persona del Direttore-Conservatore, di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale effettuata il 7 maggio 1974 al numero RG d'ordine 499 e al numero di Registro Particolare 3699. Spese compensate. Grosseto 21 novembre 2007

- avv. Mario Tamberi-

